



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato
ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2013 promossa da:

FALLIMENTO S.R.L. (C.F.), con il
patrocinio dell'avv. MARCO ed elettivamente domiciliato in
VI - RIMINI presso il difensore avv.

MARCO;

IL CASO.it **ATTORE**
contro
con il patrocinio dell'avv.

ed elettivamente domiciliato in VIA

21 RIMINI presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, il FALLIMENTO S.R.L., in persona del Curatore dott. _____, nominato con sentenza n. 27/2013, pubblicata il 6.5.2013, del Tribunale di Rimini, conveniva in giudizio l'ing. _____, al fine di sentire accertata la natura gratuita del pagamento effettuato da S.r.l. in bonis a favore dell'Ing. _____ per l'effetto, dichiarandolo inefficace ai sensi dell'art. 64 l. fall. nei confronti del Fallimento S.r.l. e condannando l'ing. _____ alla restituzione al fallimento complessivo importo di € 31.752,00, oltre interessi dalla domanda fino al saldo effettivo; con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Si costituiva in giudizio l'Ing. _____ il quale chiedeva di accertare, invece, la natura onerosa del pagamento effettuato da S.R.L. nei propri confronti mediante l'emissione di due assegni bancari e, dunque, di rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto; inoltre, chiedeva di respingere la domanda per intervenuta decorrenza dei termini per promuovere l'azione ex art. 67 L.F.; con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso a titolo di spese generali nella misura del 15% ex DM 55/2014, IVA e CPA di Legge. La domanda è fondata.

Dagli atti di causa è emerso che i pagamenti effettuati dalla _____



ora fallita, sarebbero risalenti ad un incarico professionale conferito all'Ing.

dalla società

S.R.L.

In particolare, il convenuto afferma che, a causa della mancanza di liquidità, i soci della S.r.l. decidevano che le fatture emesse dall'Ing. sarebbero state

saldate dalla S.R.L., anziché dalla debitrice originaria, in quanto la prima, all'epoca dei fatti, non appariva in difficoltà economica, oltre a presentare la pressoché uguale compagine societaria.

È così risultato incontestato che, nonostante il rapporto contrattuale fosse intercorso fra l'ing. e la , era invece la a saldare le fatture emesse dal professionista, nonostante non fosse intercorso alcun rapporto tra il *solvens* ed il creditore *accipiens*.

In punto di diritto, ai sensi dell'art. 64 l fall.: “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.”.

In particolare, al fine di individuare la natura onerosa o gratuita dell'atto revocando, sarà necessario distinguere la fattispecie dell'adempimento del debito altrui da parte del terzo (poi fallito) in due sotto-fattispecie, ossia: l'ipotesi in cui questi vi era obbligato rispetto a quella, invece, in cui non lo fosse.

Il primo caso, infatti, rientra nell'ambito dell'art. 67 l. fall., in quanto il



terzo (fallito) è obbligato direttamente al pagamento (p.e. in qualità di fideiussore o più in generale di coobbligato) e tale adempimento è sicuramente a titolo oneroso.

Nel secondo caso, invece, il pagamento di una somma in mancanza di un vincolo giuridico preesistente richiede una verifica caso per caso di un'esigenza giustificativa, verifica che deve essere operata sulla base del complesso rapporto intercorrente tra le parti, circa la onerosità o la liberalità della causa concreta.

Le SS.UU. della Suprema Corte hanno statuito il seguente principio di diritto: *"In tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, ai sensi della L. Fall., art. 64, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato; per cui la relativa classificazione non può più fondarsi sulla esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprrezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, agli effetti della L. Fall., art. 64, solo quando dall'operazione che*



esso conclude - sia essa a struttura semplice perchè esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi- il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la ragione deve considerarsi **onerosa** tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege" (Cass., SS.UU., 18 marzo 2010, n. 6538).

Quanto all'onere probatorio, le stesse SS.UU. ritengono: "Resta da esaminare come si ripartisca **l'onere della prova** nel relativo giudizio: ricordando a tal fine, che secondo i principi generali, di cui all'art. 2697 c.c., il curatore che agisce deve provare l'integrazione della fattispecie della norma invocata, e dunque, che l'atto - di cui vuole si dichiarare l'inefficacia - sia a titolo gratuito; ma che detta prova può essere offerta anche tramite presunzioni. Ed in relazione all'adempimento del terzo, tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza di merito hanno correttamente ritenuto che, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, **si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente: pagando il terzo per definizione un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio alcuna attribuzione patrimoniale a suo favore; sicchè diviene onere del creditore beneficiario provare con ogni mezzo che pure il disponente ha ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile** (Cfr. Cass. 4770/2007 in relazione



alla concessione della garanzia da parte del fideiussore; nonchè Cass. 26325/2006 in tema di atto compiuto nell'interesse del gruppo sociale; Cass. 1831/2001 in tema di concessione di ipoteca a garanzia di debito altrui).”.

In sostanza, la pronuncia succitata, la quale ha affrontato e risolto in modo articolato il contrasto intervenuto sul tema, senza essere ad oggi stata superata (confermata, da ultimo, da Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 22518), afferma che, per sottrarsi agli effetti della pronuncia ex art. 64 l. fall., il creditore beneficiario ha l'onere di dimostrare la natura onerosa della causa del pagamento a favore di altri, in base alle circostanze concrete.

Nel caso di specie è avvenuto un pagamento mediante assegni di una somma di denaro a favore di un soggetto con cui non erano mai intercorsi rapporti precedenti, innescando la presunzione della natura gratuita (perché manca una causa tipica) la cui insussistenza deve essere dimostrata dal beneficiante.

Ebbene, tale onere non è stato assolto poiché il convenuto si è limitato ad affermare solamente che vi erano rapporti fra le due società e che la compagine societaria era per la maggior parte comune.

Quando ai requisiti specifici richiesti per la pronuncia di inefficacia, si rileva che il pagamento rientra nel biennio antecedente alla pronuncia di fallimento. Infatti, gli assegni recano le date 23.01.2012 e 28.02.2012; la sentenza di fallimento n. /2013 è stata pubblicata il 6.5.2013 dal Tribunale di Rimini - sez. fallimentare.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (con riduzione



attesa la mancata assunzione di prove costituende) come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento N. R.G. 7229/2013 fra FALLIMENTO S.R.L. e

, ogni altra istanza di attesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara inefficaci ex art. 64 l. fall. i pagamenti effettuati da FALLIMENTC S.R.L. a favore di / mediante i due assegni bancari n.0002939801.07 (tratto sulla Banca di Rimini il 23.01.2012 per € 15.876,00) e n. 0002941104.10 (tratto sulla Banca di Rimini il 28.02.2012 per € 15.876,00);
2. condanna a restituire la somma di € 31.752,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
3. condanna altresì a rimborsare al FALLIMENTO S.R.L. le spese di lite, che si liquidano in € 450,00 per spese, € 6.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Rimini, 24 luglio 2015

Il Giudice
dott. Dario Bernardi

